

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. R. Vecchi – Avv. D. Dalmondo
Via Garibaldi n. 125 – 48022 LUGO
Tel. 0545-34243 Fax. 0545-34376

AVV. ROBERTA PORRO
Via Emilia n. 126
40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 31234
avv.robertaporro@fastwebnet.it

ORIGINALE

ORIGINALE

R.G. 1013/2016

20 DIC 2016

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO EX ART. 434 C.P.C.

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA' DI NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Dei Signori:

- **BRASACCHIO FILOMENA VITTORIA** nata a Rocca di Neto (KR) il 20/08/1962 e residente a Faenza (RA), Via Fornarina n. 13 (C.F.: BRS FMN 62M60 H403A)
- **ERCOLANI ELISABETTA** nata a Lugo (RA) il 08/03/1982 e residente a Barbiano di Cotignola (RA), Via Gesuita n. 24/A, (C.F.: RCL LBT 82C48 E730O)
- **FABBRI RITA** nata a Lugo (RA) il 21/09/1981 e residente a Mezzano (RA), Via Bassa n. 74, (C.F.: FBB RTI 81P61 E730D)
- **FABBRO LAURA** nata a Ravenna (RA) il 27/03/1976 ed ivi residente in Via Capodistria n. 31; (C.F.: FBB LRA 76C67 H199R)
- **MASSAROLI FRANCESCA** nata a Ravenna (RA) il 08/07/1974 ed ivi residente in Via Dei Pozzi n. 66 (C.F.: MSS FNC 74L48 H199E)
- **MATRICARDI ANTONELLA** nata a Ravenna il 21/03/1966 ed ivi residente in Via Stradone n. 114 (C.F.: MTR>NNL 66C61 H199C)
- **MATRICARDI PAOLA** nata a Ravenna il 04/03/1973 ed ivi residente in Via G. Pascoli n. 43, (C.F.: MTR PLA 73C44 H199J)

MENGHI MARIA ROSA nata a Ravenna (RA) il 09/03/1961 e residente a Castiglione di Cervia (RA) in Via Borgo n. 24 (C.F.: MNG MRS 61C49 H199L)

MORINI ANNA nata a Fusignano (RA) il 19/02/1959 e residente a Lugo (RA), Via Don Minzoni n. 33 (C.F.: MRN NNA 59B59 D829Z)

PISCITELLI PAOLA nata a Maddaloni (CE) il 17/11/1980 e residente a Lugo (RA), Viale De Pinedo n. 4, (C.F.: PSC PLA 80S57 E791Y)

RAMBELLI ANNALISA nata a Lugo (RA) il 13/09/1978 e residente ad Alfonsine (RA), Via Niger, 10, (C.F.: RMB NLS 78P53 E730Q)

REGGIANI CRISTINA nata a Milano (MI) il 23/07/1967 e residente ad Alfonsine (RA), Via B. Buozzi n. 25A, (C.F.: RGG CST 67L63 F205U)

- Appellanti -

tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna (C.F. DLMDTL55S70M109F fax 0545/34376 - pec: donatella.dalmonte@ordineavvocatiravenna.eu) e dall'Avv. Roberta Porro (C.F. PRRRRT65A41E289F - pec: robertaporro@ordineavvocatibopec.it - fax 0542/31234) ed elettivamente domiciliati in Imola (BO) , Via Emilia n. 126 presso e nello studio dell'Avv. Roberta Porro, in forza di procure alle liti in calce al presente atto.

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento al seguente numero di fax 0545/34376 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: donatella.dalmonte@ordineavvocatiravenna.eu

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – MIUR** - in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80185250588);

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (C.F. 80062970373) in persona del legale rappresentante pro tempore;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA** (C.F. 80007160395) in persona del legale rappresentante pro tempore;

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna in (40125) Bologna, Via G. Reni n. 4;

- Appellati -

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014 / 2017 – potenziali controinteressati;

PER LA RIFORMA

Della sentenza n.177/2016 resa dalla sezione Lavoro del Tribunale di Ravenna in data 21/06/2016 e pubblicata in data 28/06/2016, non notificata (doc. n. 1 copia autentica).

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e 669 bis e sexies, 2° comma, c.p.c., depositato in data 27/07/2015, i ricorrenti, tutti insegnanti precari in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, hanno convenuto avanti il Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, il Ministero dell'Istruzione-Università e Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e l'Ambito Territoriale Provinciale di Ravenna (nel prosieguo MIUR) nonché gli iscritti nelle graduatorie oggetto di domanda, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Previa disapplicazione per illegittimità del D.M. 235/2014, nella parte in cui non consentiva e non consente ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento e di essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Ravenna, e delle relative applicative graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ravenna classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017 nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo dei ricorrenti e comunque nel limite del loro interesse, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto che produca l'effetto di non consentire l'inserimento dei ricorrenti nella terza fascia di graduatoria ad esaurimento: IN VIA CAUTELARE Con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., stante l'imminente scadenza del termine delle ore 14.00 del 15 agosto 2015 fissato dall'amministrazione per la presentazione delle domande di partecipazione al piano straordinario di assunzioni o con ordinanza a seguito di fissazione di udienza cautelare, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora: accertare e dichiarare, a tutti gli effetti, il diritto dei ricorrenti

all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ravenna nelle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), per gli aa.ss. 2014/2017, come da diffida già inviata, nella posizione e con il punteggio maturato in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014); ordinare alle Amministrazioni intimare - per quanto di rispettiva competenza - di consentire ai ricorrenti di presentare domanda, riattivando le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line" ovvero ammettendo la presentazione della domanda in forma cartacea ovvero ponendo in essere tutti gli atti necessari a consentire la presentazione della domanda, di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e in particolare ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni, con conseguente immediato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ravenna nelle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), per gli aa.ss. 2014/2017, nella posizione e con il punteggio maturato, in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), alla data di aggiornamento di dette graduatorie disposto con D.M. n. 235/2014 o ad altra data ritenuta di giustizia; NEL MERITO, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, che qui si intendono integralmente riportate: disapplicare, in quanto illegittimo, il D.M. 235/2014, nella parte in cui non consente l'inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017, unitamente agli atti presupposti e comunque connessi, ivi compresi, in parte

qua, i provvedimenti di approvazione definitiva delle predette graduatorie dell'Ambito Territoriale di Ravenna per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE); accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inserimento, a tutti gli effetti di legge, nelle graduatorie sopra indicate e conseguentemente condannare le amministrazioni intimare ad emanare tutti gli atti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie nella posizione e con il punteggio maturato, in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), alla data di aggiornamento di dette graduatorie disposto con D.M. n. 235/2014 o ad altra data ritenuta di giustizia; in ogni caso con vittoria di spese, ivi compreso il contributo unificato, e compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfetarie, CPA e IVA come per legge."

I ricorrenti hanno, altresì, chiesto l'autorizzazione per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento le classi di concorso oggetto della domanda.

Tale richiesta è stata accolta dal Tribunale ed il ricorso e predisposto decreto è stato notificato, oltre che presso l'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege delle Amministrazioni intimare, anche mediante pubblicazione sul sito web del MIUR.

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del loro diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (di seguito anche solo "GAE"), essendo stati abilitati all'insegnamento a seguito del conseguimento entro

l'a.s. 2001/2002 del diploma di maturità magistrale al termine del corso quadriennale presso l'Istituto Magistrale.

A sostegno della domanda i ricorrenti hanno in via principale richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 3813/13, che ha riconosciuto il predetto diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16/04/2015 con la quale è stato annullato, con efficacia erga omnes, il D.M. n. 235 del 2014 (recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017) nella parte in cui non consentiva ai docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

A seguito della citata sentenza del Consiglio i ricorrenti hanno inoltrato alle amministrazioni competenti richiesta in forma cartacea (non essendo loro consentito, stante la mancata inclusione del diploma magistrale fra i titoli abilitanti all'insegnamento, l'accesso al portale web attraverso cui la domanda avrebbe dovuto essere presentata a pena di inammissibilità) di inserimento nelle GAE, ma senza esito alcuno e si sono perciò visti costretti a proporre ricorso al Giudice del Lavoro.

Con decreto del 28/07/15 il Giudice del Lavoro di Ravenna ha fissato per la comparizione delle parti ai fini della richiesta cautelare l'udienza del 08/09/15 e per la discussione nel merito l'udienza del 24/11/15.

Con memoria depositata in data 31/08/15 si costituivano in giudizio tutte le amministrazioni intimare, rappresentate e difese ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott.ssa Cinzia Tartagni, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e chiedendo nel merito il

rigetto del ricorso.

La domanda cautelare è stata accolta dal Giudice Dott. Roberto Rivero, che con ordinanza del 10/09/15 dichiarava in via urgente l'illegittimità dell'esclusione dei ricorrenti dalle GAE e dichiarava il loro diritto a presentare la domanda ai fini dell'inserimento nella III fascia delle stesse graduatorie, ordinando al MIUR di attivarsi in tal senso.

Il reclamo proposto dal MIUR avverso tale ordinanza è stato respinto dal Collegio con decreto n. 467/16.

Nel merito, la controversia, in quanto vertente su questioni di diritto, non ha necessitato di attività istruttoria.

Autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 21/06/16, avanti il Giudice Dott.ssa Flavia Mazzini (subentrata al Dott. Rivero a seguito del trasferimento di quest'ultimo ad altro incarico), la causa veniva discussa e decisa come da impugnata sentenza (prodotta in copia autentica come doc. n. 1) che ha rigettato il ricorso.

La sentenza del Tribunale di Ravenna, in quanto manifestamente errata, contraddittoria, illogica, ingiusta e gravatoria, deve essere riformata per i seguenti

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

Di seguito si esamineranno nello specifico le ragioni per cui le motivazioni della sentenza di primo grado appaiono manifestamente illegittime oltre che errate:

- nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato le

domande dei ricorrenti sulla base di una erronea interpretazione ed applicazione della l. 296/2006, ritenendo la tardività delle domande di inserimento nelle GAE avanzate dagli attuali appellanti in quanto equivalenti a domande di “ nuovi inserimenti”;

- nella parte in cui ha ritenuto una presunta inesistenza di una norma di rango primario che consenta l’inserimento nella GAE degli appellanti;
- nella parte in cui ha ritenuto gli attuali appellanti decaduti dal diritto di presentare domanda di inserimento nelle GAE;
- nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’azione giudiziaria promossa dagli attuali appellanti in quanto gli stessi, a fronte del disconoscimento da parte del MIUR del valore abilitante del diploma magistrale, avrebbero potuto agire entro il termine previsto dalla legge 296/2006 facendo valere in sede giudiziaria il valore abilitante derivante dalla legge.
- nella parte in cui ha escluso l’efficacia erga omnes della sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato;
- nella parte in cui è stato erroneamente richiamato ed interpretato il parere del Consiglio di Stato n. 1338/2013, recepito dal D.P.R. 25/03/2014;

* * * * *

Tutto ciò premesso, avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro n. 177/2016 i ricorrenti indicati in epigrafe propongono il

presente appello ritenendo le motivazioni ivi enunciate erranee, illegittime e gravemente ingiuste per i seguenti motivi.

* * * * *

A) ERROR IN IUDICANDO

SUL DIVIETO DI NUOVI INSERIMENTI RISPETTO A QUELLI AUTORIZZATI DALLA L. 296/2006 – IRRILEVANZA NEL CASO DI SPECIE DEL DIVIETO DI NUOVI INSERIMENTI PREVISTI DAL D.L. 70/2011

ERRONEITA', ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA – VIOLAZIONE E COMUNQUE ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE N. 296/2006.

Di seguito la parte della sentenza che si appella relativamente al punto specifico: pagg. 11, 12 e 13 della parte motiva della sentenza: “

Il fatto che le graduatorie di cui si discorre (GAE - ndr) siano state trasformate ad esaurimento induce, se si considera la lettera della legge e la sua ratio, a ritenere preclusi nuovi inserimenti fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa in materia. In questo senso infatti depone il dato letterale della legge (296/2006 – ndr) (... ..), dal quale emerge l'intenzione del legislatore di portare a termine le graduatorie permanenti, autorizzando ulteriori inserimenti solo nei casi espressamente tipizzati con clausola di salvaguardia (“fatti salvi”) che, avuto riguardo ai docenti già in possesso di abilitazione, era “ effettuare per il biennio 2007 – 2008 “ .

La ratio nel portare ad esaurimento le predette graduatorie, limitando

gradualmente i soggetti dai quali attingere per le assunzioni, deve ritenersi quella di arginare il fenomeno del precariato.

In linea peraltro a tali argomentazioni anche la successiva disposizione di cui all'art. 9 comma 20 del n.r. 70/2011 convertito in legge nr. 106/2011 nel prevedere l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie di cui trattasi, passibili solo di aggiornamenti con cadenza triennali sulla base di decreti ministeriali di volta in volta regionali (rectius regolanti – ndr) le modalità per ottenere la permanenza nelle graduatorie medesime.

I ricorrenti, pertanto, all'epoca dell'entrata in vigore della legge nr. 296/2006 avrebbero potuto ottenere l'inserimento nelle ricordate graduatorie per il biennio 2007 / 2008, facendo valere anche in via giudiziale il proprio diritto e ciò sino a quando il legislatore è intervenuto precludendo nuovi inserimenti (art. 9 comma 20 d.l. 70/11 convertito in legge nr. 106/2011). (....) Neppure può ritenersi ancora che l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento non rappresenti un " nuovo inserimento " sul presupposto che, già in epoca precedente alla chiusura delle graduatorie, essi erano in possesso del titolo abilitante. Pur convenendo sul fatto che i ricorrenti erano già abilitati alla data del conseguimento del diploma nel 2001/2002, deve ritenersi che l'inserimento qui richiesto o, comunque, l'inserimento richiesto all'amministrazione resistente, in quanto proposti in epoca successiva alla chiusura delle graduatorie anno scolastico 2007-2008, siano da considerare " nuovi inserimenti " ai sensi dell'art. 1 comma 605 legge 296/2006. Sono cioè legittimi sole se effettuati entro i limiti ex

lege previsti."

Nel dispositivo: " 1. *respinge il ricorso proposto*; 2. *Spese compensate*.

Il Giudice di primo grado ha, da un lato, riconosciuto che il diploma magistrale conseguito dagli appellanti entro l'a.s. 2001/2002 ha natura abilitante, ma dall'altro ha negato loro il diritto ad essere inseriti nelle GAE sull'erroneo presupposto di un divieto generale a nuovi inserimenti in pretesa applicazione della legge n. 296/2006 e del D.L. n. 70/2011.

Così decidendo il Giudice di primo grado ha illegittimamente ed erroneamente equiparato i docenti che hanno conseguito l'abilitazione prima del 01/01/2007 (data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento) - come gli odierni appellanti - ai docenti che, invece, hanno conseguito l'abilitazione in data successiva.

Una tale interpretazione non corrisponde né alle intenzioni del legislatore né al dato letterale del comma 605 dell'art. 1 della l. 296/2006.

Quest'ultima disposizione, infatti, impedisce l'inserimento nelle GAE esclusivamente ai docenti non in possesso di titolo di abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

In contrario non può neppure richiamarsi il fatto che i successivi interventi normativi, ivi compreso il D.L. 70/2011, hanno vietato inserimenti ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla l. 296/2006.

Invero nessuna delle norme emanate successivamente alla legge 296/2006 ha modificato o abrogato quest'ultima legge nella parte in

cui riconosce il diritto all'inserimento nelle GAE dei docenti abilitatisi anteriormente alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La normativa successiva alla legge 296/2006 ha solamente vietato ulteriori inserimenti diversi da quelli già autorizzati da quest'ultima legge, senza però dettare una nuova disciplina nella materia.

Invero i numerosi interventi legislativi succedutisi in materia, pur avendo sancito il divieto di nuovi inserimenti, non hanno in alcun modo disciplinato la specifica situazione di fatto riguardante l'inserimento nelle GAE dei soggetti già abilitati prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, né hanno introdotto disposizioni incompatibili con tale norma, che non può pertanto ritenersi abrogata per effetto dello ius superveniens.

Dal che discende che la lettera c) dell'art.1, comma 605, della legge 296/2006, laddove fa salvi gli inserimenti dei docenti già in possesso del titolo abilitante al momento della chiusura delle GAE è tuttora in vigore.

In particolare si rileva che la disposizione di cui all'art. 9 comma 20 del D.L. 70/2011 che vieta nuovi inserimenti, richiamata espressamente dal Giudice di primo grado, appare del tutto inconferente in quanto " *E' tuttavia evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento.*" (cfr. Tribunale di Como, sentenza n. 82 del

10/05/2016, che si produce come doc. n. 2).

Con il ricorso gli attuali appellanti non hanno chiesto un “ nuovo inserimento “ (id est un inserimento in quanto docenti abilitati dopo la soppressione delle graduatorie permanenti), bensì l’inclusione nelle GAE in quanto docenti già in possesso di abilitazione al momento di chiusura delle graduatorie permanenti : la previsione di cui alla lettera c) dell’art. 1 comma 605 della legge n. 296/2006 permette infatti ai docenti già abilitati al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento di ottenere l’inserimento nelle GAE anche se non fossero inseriti nelle graduatorie permanenti.

Più precisamente, ciò che rileva non è il pregresso inserimento nelle graduatorie permanenti o la presentazione della domanda di inserimento nelle GAE bensì solo l’aver conseguito un diploma abilitante prima del 01/01/2007.

Pertanto gli attuale appellanti, già in possesso del titolo magistrale abilitante conseguito ante 2001/2002, all’entrata in vigore della legge 296/2006 non possono di certo essere considerati quali “ nuovi inserimenti “ ai sensi della normativa de quo

Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Ravenna, nel procedimento in sede cautelare promosso dagli attuali appellanti: “

...l’ultima sentenza del CDS ha anche fatto giustizia dell’argomento utilizzato in molte pronunce di rigetto, fin qui rese in analoghi giudizi ex art. 700, secondo cui il diritto vigente (l’art. 1, comma 605, letterac) della predetta legge n. 296/2006) non consentirebbe l’inserimento delle

lavoratrici di cui si discute nelle graduatorie in quanto nuovi inserimenti.

All'opposto, dice giustamente il CDS, chi – come i ricorrenti – era in possesso del diploma magistrale fin dal 2001-2002 non poteva essere considerato come nuovo abilitato da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie perché la norma fa espressamente salvi “ i docenti già in possesso di abilitazione “ (prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento).”

(ordinanza Dott. Rivero del 10/09/2015 – che si produce come doc. n.3).

Conclusivamente, nel giudizio de quo non è in questione la chiusura o apertura della graduatoria ad esaurimento a “ nuovi inserimenti “ o a “ nuovi abilitati “, ma solamente l'applicazione della previsione della riserva, effettuata dal legislatore dell'epoca, a favore dei docenti già possessori di un titolo abilitante, nel limite dell'ordinario termine prescrizione, di essere inseriti in detta graduatoria.

Più precisamente, con il ricorso gli appellanti non hanno chiesto la riapertura delle graduatorie ad esaurimento (chiuse per i soli nuovi abilitati) ma hanno rivendicato il diritto ad essere inseriti in dette graduatorie in qualità di docenti abilitati sin dal 2001/2002 e cioè in epoca antecedente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

B) ERROR IN IUDICANDO

**- ERRONEITA' DELLA SENTENZA - VIOLAZIONE E
COMUNQUE ERRATA INTERPRETAZIONE ED**

APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE N. 296/2006.

- DIRITTO DEGLI APPELLANTI ALL'INSERIMENTO NELLE GAE AA.SS. 2014/2017

Di seguito la parte della sentenza che si appella relativamente al punto specifico: pagg. 11, 12 e 13 della parte motiva della sentenza: “

Il fatto che le graduatorie di cui si discorre siano state trasformate ad esaurimento induce, se si considera la lettera della legge e la sua ratio a ritenere preclusi nuovi inserimenti fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa in materia. (.....) La ratio nel portare ad esaurimento le predette graduatorie, limitando gradualmente i soggetti dai quali attingere per le assunzioni, deve ritenersi sia quella di arginare il fenomeno del precariato. (.....) Ciò premesso, questo giudice ritiene condivisibile e fa proprio l'orientamento di molti giudici di merito che hanno evidenziato come non sia possibile rinvenire nell'attuale ordinamento il fondamento normativo del diritto soggettivo invocato dai ricorrenti ad essere inseriti in graduatorie ormai chiuse da anni e per l'inserimento nelle quali non avevano manifestato alcun interesse (....) Né da ultimo può ritenersi che il diritto all'inserimento nelle GAE derivi dalla sentenza del Consiglio di Stato nr 1973/2015 di annullamento del ricordato D.M., non avendo l'efficacia di creare un diritto soggettivo in capo all'attuale parte ricorrente in assenza di disposizioni normative che lo prevedono ed, anzi, in concreto non lo prevedono affatto. Conclusivamente non esiste una norma di rango primario che consenta

ora per allora l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in ipotesi di sopravvenuto accertamento della natura abilitante del titolo."

Nel dispositivo: " 1. respinge il ricorso proposto; 2. Spese compensate.

Il giudice di primo grado ha, erroneamente ed illegittimamente, negato il diritto di inserimento nelle GAE degli odierni appellanti perché ha ritenuto la " chiusura " delle graduatorie ad esaurimento anche ai docenti abilitatisi in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della legge 296/2006.

Al contrario, le attuali disposizioni legislative consentono ancora oggi di accertare il diritto degli appellanti ad essere inseriti nelle GAE valide per il triennio 2014/2017.

La legge n. 124/1999, all'art. 1 comma 6, ha modificato le modalità di reclutamento del personale docente della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, prescrivendo che il 50% delle assunzioni a tempo indeterminato debba avvenire attingendo da tali graduatorie e l'altro 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (modalità queste confermate dalla recente riforma della scuola approvata con legge 13/07/2015 n. 107, all'art. 1, comma 109, lett. c), fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento).

Le graduatorie sono articolate in tre fasce, la terza della quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 143/2004 e successive modifiche, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione / titolo abilitante comunque posseduti.

Con la legge finanziaria del 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 605, lett. c) le graduatorie sono state trasformate da permanenti ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione (quali gli attuali appellanti).

GLI APPELLANTI ERANO IN POSSESSO DI UN VALIDO TITOLO ABILITANTE GIA' DURANTE LA VIGENZA DELLE GRADUATORIE PERMANENTI E, SUCCESSIVAMENTE, AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DI DETTE GRADUATORIE IN GRADUATORIE PERMANENTI.

E ciò anche in forza dagli artt 53 e 71 R.D. n. 1054/1923, 39 R.D. n. 577/1928, 194 e 197 D.Lgs. n.297/1994, 15 DPR 323/1998.

Al fine di consentire ai docenti in possesso di abilitazione alla data di entrata in vigore delle GAE ma in precedenza non iscritti alle graduatorie permanenti la legge ha previsto la possibilità di poter presentare domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Tale possibilità, però, non è stata concessa a coloro che erano in possesso del diploma magistrale in quanto il MIUR considerava il predetto titolo di studio non abilitante.

Infatti, il MIUR ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale soltanto a partire dall'anno 2014, ma solamente per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per il conferimento di soli contratti a tempo determinato.

Come affermato dal Giudice del Lavoro Dott. Rivero (cfr. ordinanza 10/09/2015 citata - doc. n. 3): " Inoltre, come pure risulta dalla ultima

sentenza del CDS, appare altresì fondata la pretesa dei ricorrenti allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie: la stessa fascia in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato."

Appare allora gravemente ingiusto, discriminatorio ed irragionevole assoggettare gli appellanti ad una disciplina deteriore rispetto a quella prevista per i docenti in possesso di una abilitazione diversa rispetto a quella del diploma magistrale.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, gli odierni appellanti hanno diritto ad essere inseriti nelle GAE, a maggior ragione se si considera che la ratio della legge 296/2006 era proprio quella di salvaguardare e stabilizzare il personale precario rappresentato dai docenti già in possesso dell'abilitazione all'atto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Gli appellanti, invero, in quanto già abilitati in tale momento, facevano proprio parte di quella platea di docenti precari che la legge intendeva tutelare attraverso un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato.

Da quanto sopra esposto discende che l'art. 1, comma 605, lett. c) l. 296/2006), che riconosce il diritto all'inserimento nelle GAE dei docenti

abilitati prima del 01/01/2007, tra i quali vanno ricompresi anche gli attuali appellanti, è tuttora vigente, con l'ulteriore conseguenza che le disposizioni contenute nei vari decreti ministeriali, tra cui da ultimo il DM 235/2014 (e a prescindere dal loro annullamento con efficacia erga omnes, come si illustrerà nel prosieguo), contrastanti con la citata norma primaria, devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare un diritto previsto dalla legge.

C) ERROR IN IUDICANDO

- ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, LETT. C) LEGGE 296/2006 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 2946 C.C. - VIOLAZIONE DELL'ART. 2969 C.C.

DIRITTO SOGGETTIVO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE PER I DOCENTI ABILITATI ANTE 01/01/2007 - TERMINE ORDINARIO DI PRESCRIZIONE PER L'INSERIMENTO -

Di seguito la parte della sentenza che si appella relativamente al punto specifico: pagg. 12, 13 E 14 della parte motiva della sentenza:

" (....) I ricorrenti, pertanto, all'epoca dell'entrata in vigore della legge nr 296/2006 avrebbero potuto ottenere l'inserimento nelle ricordate graduatorie per il biennio 2007/2008, facendo valere anche in via giudiziale il proprio diritto e ciò, sino a quando il legislatore è intervenuto precludendo nuovi inserimenti (art. 9 comma 20 d.l. 70/2011 convertito in legge nr 106/2011). (.....) Neppure appare condivisibile la

tesì secondo la quale l'art. 1 comma 605 legge 296/2006 (.....) andrebbe letto alla luce della mancata previsione di un termine decadenziale per la domanda di inserimento, da cui discenderebbe l'attualità del possibile inserimento ad oggi. Ciò in quanto il testo di legge è chiaro nel prevedere la possibilità di inserimento soltanto per particolari categorie di docenti e limitatamente al biennio 2007 – 2008; al momento nel quale effettivamente sussisteva il diritto all'inserimento nelle ripetute graduatorie e ben poteva essere avanzata domanda entro i limiti temporali previsti. Inoltre, a fronte del diniego eventualmente basato sul disconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, l'interessato avrebbe potuto agire facendo valere in sede giudiziaria il valore abilitante derivante dalla legge ed, in quanto tale, in alcun modo comprimibile da atti dell'amministrazione resistente. Ora, tale domanda non è stata incontestatamente presentata dai ricorrenti, sicchè la presente azione giudiziaria non può che essere considerata tardiva."

La prospettazione del Giudice di prime cure circa una decadenza implicita non trova alcun riscontro nella normativa citata.

Vero è che nessuna disposizione né normativa né regolamentare ha previsto un termine di decadenza per l'esercizio del diritto all'inserimento nelle GAE.

Inoltre si rileva che, secondo quanto previsto dall'art. 2969 c.c. la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma disposta solo su eccezione di parte: considerato che l'amministrazione resistente nulla ha eccepito in proposito nel giudizio di primo grado (avendo solo

genericamente eccepito una prescrizione), la sentenza è viziata anche sotto tale profilo.

Come statuito dal Giudice del Lavoro di Ravenna, Dott. Rivero (ordinanza del 10/09/2015 citata – doc. n. 3): “ (...) che tutte le contrarie decisioni in materia muovono da un'asserita decadenza delle ricorrenti dalla presentazione di una domanda senza però indicare dove fosse previsto un siffatto termine stabilito a pena di decadenza; al contrario, come già osservato dal Tribunale di Gela (giud. Laurino) “ la norma in questione non sancisce alcuna espressa decadenza per come si può desumere sia da una interpretazione letterale: “ Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione” ed in particolare, l'utilizzo delle preposizione “ per “ (piuttosto che, ad esempio, “ entro il termine perentorio “) dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; e sia tenendo conto del fatto che la legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni (150.000 + 30.000) per il triennio 2007/09, e, quindi, la ratio di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata – esclusivamente – a quel piano di assunzioni straordinario ed a quel triennio; che va pure condiviso quanto asserito dallo stesso Tribunale di Gela laddove ha ritenuto che tale interpretazione sia anche quella costituzionalmente più orientata tenendo in considerazione il fatto che il ministero non consentiva la presentazione della domanda amministrativa via web (unica modalità consentita dai d.m. che si sono

susseguiti nel tempo) e tenendo in considerazione il fatto che lo stesso ministero non aveva mai riconosciuto il valore abilitante del titolo in questione, perlomeno sino al citato d.p.r.; e pure dove ha affermato che una diversa interpretazione comporterebbe una violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento nel sancire, ora per allora, una decadenza, a fronte di un inveterato comportamento del datore di lavoro (che è anche pubblica amministrazione e che, appunto, non consentiva neanche che venisse presentata la domanda telematica sancendo, con proprio atto autoritativo e normativo, la inammissibilità di quella cartacea)”.

Il Collegio del Tribunale di Ravenna (Presidente Dott. Sereni Lucarelli), investito del reclamo proposto dal MIUR avverso la sopra citata ordinanza del Dott. Rivero, ha poi ulteriormente precisato che deve essere privilegiata: “ (....) l'interpretazione secondo cui la possibilità per i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di essere inseriti nelle c.d. graduatorie ad esaurimento sia stata riconosciuta, soltanto , nel 2014 a seguito del DPR 25.3.2014. (.....) atteso che il mancato esercizio del diritto da parte degli stessi va ricondotto, non tanto alla loro inerzia, quanto alla stessa impossibilità materiale del suo esercizio, in qualche modo impedito “ da una indiscussa prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione “ che autoritativamente nemmeno consentiva l'accesso telematico rappresentativo dell'unica modalità per la presentazione della domanda. Come affermato già in altra sede giurisdizionale “ pur non versandosi certamente in un caso di

impedimento per forza maggiore, si impone comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e l'inoperatività di qualsiasi decadenza." (decreto di rigetto del reclamo n. 467 del 09/02/2016 che si produce come doc. n.4).

A ciò si aggiunga che in base all'art. 2946 cc. la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge in quanto istituto considerato eccezionale, mentre l'art.1 comma 605, lett. c) legge 296/2006 non commina alcuna espressa decadenza per la mancata effettuazione nel biennio 2007/2008 degli inserimenti nelle GAE dei docenti già in possesso di abilitazione.

Inoltre il diritto all'inserimento nelle GAE si configura come un diritto soggettivo.

La circostanza è data per pacifica anche dal Giudice di primo grado nella sentenza in questa sede impugnata che, proprio su tale circostanza basa anche la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Conseguentemente nel caso di specie non ha senso parlare di domanda "tardiva" in quanto, in tema di diritti soggettivi, l'estinzione avviene secondo le regole del codice civile sulla prescrizione.

Come affermato dal Tribunale del Lavoro di Pordenone (ordinanza del 14/07/2015 – doc. n.15 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente):

" Non può quindi parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad

esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU. n. 27991, con il parere positivo del consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014. I ricorrenti, pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato loro riconosciuto.”

Al riguardo si ritiene opportuno aggiungere che, anche ove il corso della prescrizione si volesse far decorrere dall'entrata in vigore della l. 296/2006, il termine decennale, all'atto della proposizione del ricorso, non sarebbe comunque ancora decorso.

Infine si osserva che la mancata proposizione della domanda di inserimento e dell'azione giudiziaria è comunque un elemento insufficiente per ravvisare la tardività della domanda per una duplice ragione.

Innanzitutto la volontà abdicativa del diritto non può desumersi dalla mera inerzia ma esclusivamente da elementi univoci, chiari e convergenti, comprovanti in modo certo la rinuncia ed il disinteresse della parte titolare del diritto (nel caso di specie non certamente da una mancata presentazione della domanda di inserimento indotta, come nel caso di specie, dallo sbarramento continuativamente opposto dal ministero ai possessori di diploma magistrale) (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 21/09/2011 n. 19235.)

Inoltre, la proposizione di una azione giudiziaria costituisce una mera facoltà e non un obbligo (da ultimo Cass. Sez. II 13/01/2014 n. 470), fatto salvo il decorso della prescrizione, che nel caso di specie, per quanto sopra esposto, non è intervenuta.

Conclusivamente anche sotto profilo (nel sancire, ora per allora, una inesistente decadenza) la sentenza impugnata risulta illegittima.

* * * * *

D) ERROR IN IUDICANDO

**– OMESSA E/O INSUFFICIENTE E COMUNQUE ERRONEA
MOTIVAZIONE –**

**EFFICACIA ERGA OMNES DELL'ANNULLAMENTO DEL DM
25/2014 AD OPERA DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI
STATO N. 1973/2015 –**

Di seguito la parte della sentenza che si appella relativamente al punto specifico: pag. 13 della parte motiva della sentenza: “ *Né da ultimo può ritenersi che il diritto all'inserimento nelle GAE derivi dalla sentenza del Consiglio di Stato nr 1973/2015 di annullamento del ricordato D.M., non avendo l'efficacia di creare un diritto soggettivo in capo all'attuale parte ricorrente in assenza di disposizioni normative che lo prevedono ed, anzi, in concreto non lo prevedono affatto.* ”

Nel dispositivo: “ 1. respinge il ricorso proposto; 2. Spese compensate.

Nel giudizio di primo grado gli odierni appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle domande proposte in ricorso anche in forza dell'efficacia erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che aveva annullato il DM 235/2014 per contrasto con la l. 296/2006, nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di presentare domanda di inserimento nelle GAE.

Con la citata sentenza il Consiglio di Stato ha statuito che “ *Ora, non*

sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomi magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali “.

Ed ancora: “ *Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini delle iscrizioni nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati. “*

La sentenza in questione ha indubbiamente valenza erga omnes, avendo tale pronuncia annullato un decreto ministeriale che è atto amministrativo avente natura regolamentare, generale, astratta e indivisibile.

Come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione i Decreti Ministeriali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento sono provvedimenti amministrativi di natura regolamentare in quanto contengono disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie medesime (Cass. Civ. SS.UU. 16/12/2013 n. 27991).

Con riferimento alle pronunce di annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi a contenuto generale, quale il Decreto Ministeriale in questione, si è costantemente osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia inter partes giacchè l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, *“ posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri. (ex pluris: Cons. St., Sez. IV, 18/11/2013 n. 5459 e da ultimo TAR Lazio, Roma, Sez I quater 08/06/2015 n. 8013)*, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi e comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato, ancorchè rimasti estranei al procedimento giurisdizionale.

Con una recente sentenza (n. 3788 del 03/08/2015, che si produce come doc. n. 5; in senso conforme: Consiglio di Stato 02/12/2015 n. 5439) il Consiglio di Stato ha confermato la portata generale della sentenza n. 1973/15: *“ Non sembra del resto esservi dubbio che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico*

2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello menzionato di questo consenso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes..."

Più di recente anche il TAR Lazio ha espressamente statuito che il D.M. 235/2014 è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 passata in giudicato e che, pertanto fa stato nei confronti di tutti gli interessati (TAR Lazio 23/10/2015 n. 4577 che si produce come doc. n. 6).

Ed ancora " *La fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della chiusura delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante, è stata esaminata e decisa favorevolmente per i ricorrenti dal Consiglio di Stato n. 1973/2015, id. n. 4235/2015 e il DM n. 235/2014 è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione.*" (TAR Lazio, Sez. III bis n. 14331 del 21/12/2015 – doc. n. 7)

Si consideri, inoltre, che secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione “ *il giudicato amministrativo è dotato di efficacia erga omnes nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile.* “ (Cass. 24/08/2004 n. 16728; 22/05/2009 n. 11920).

Per quanto sopra esposto risulta di tutta evidenza che la sentenza n. 1973/2015 invocata a sostegno delle ragioni esposte con il ricorso proposto in primo grado abbia effetti anche nei confronti degli attuali appellanti che si trovano nella medesima posizione pur essendo rimasti estranei alla controversia decisa dalla predetta sentenza.

Conseguentemente, l'annullamento in parte qua del DM 235/2014 disposto dal Consiglio di Stato consente a tutti i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, quali gli appellanti, di ottenere l'inserimento nelle GAE.

Dopo la pubblicazione della citata sentenza n. 1973/2015 gli appellanti hanno presentato formale richiesta di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso della scuola dell'infanzia e primaria, senza però esito alcuno.

Il MIUR, invece, avrebbe dovuto conformarsi al giudicato e permettere agli appellanti, in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'inserimento nelle GAE.

Il Giudice di primo grado, pertanto, ha erroneamente ritenuto che il giudicato di annullamento formatosi nei confronti del DM 235/2014 non

abbia efficacia erga omnes e non consenta a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale in esame di ottenere l'inserimento nelle GAE.

Qualora non si considerasse (erroneamente) l'efficacia erga omnes dell'annullamento disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015, il Giudice di prime cure avrebbe comunque dovuto procedere alla disapplicazione incidenter tantum del DM n. 235/2014 e/o degli altri provvedimenti ostativi all'inserimento degli appellanti nelle GAE, in conformità a quanto statuito dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo e dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

* * * * *

E) ERROR IN IUDICANDO

- ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN MERITO AL PARERE RESO DAL CONSIGLIO DI STATO N. 1338/2013, recepito dal dpr. 25/03/2014, E COMUNQUE ERRONEA INTERPRETAZIONE -

Di seguito la parte della sentenza che si appella relativamente al punto specifico: pag. 13 della parte motiva della sentenza: *" Non pare in proposito convincente la tesi secondo la quale l'abilitazione dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 sarebbe stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del parere n.1338/2013 e dal DPR 25.3.2014 che lo ha integralmente recepito, se si considera che il Consiglio di Stato ha sì riconosciuto che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento erano*

già in possesso del titolo abilitante, ma al contempo ha negato il diritto di tali docenti all'inserimento nelle GAE. “

Nel predetto parere del Consiglio di Stato (prodotto come doc. n.3 del fascicolo di primo grado di parte appellante) emesso su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, viene affermata la illegittimità della mancata parificazione ai docenti abilitati di coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 la abilitazione magistrale.

Tuttavia la domanda di riconoscimento del diritto all'inserimento nelle GAE viene dichiarata inammissibile “ visto che il ricorso straordinario si configura esclusivamente come rimedio demolitorio di atti amministrativi illegittimi. “

Inoltre il ricorso straordinario viene dichiarato “ tardivo “ in quanto evidentemente non erano stati impugnati nel termine decadenziale di 120 giorni (previsto dal DPR n. 1199/1971) i decreti ministeriali oggetto del ricorso medesimo.

Al presente giudizio avanti il Giudice ordinario non possono però essere applicati i termini decadenziali del diritto amministrativo, tanto più che con il ricorso non è stato impugnato alcun atto amministrativo ma se ne è chiesta solamente la disapplicazione.

Infine, l'infondatezza del ricorso straordinario viene pronunciata in riferimento all'ipotesi in cui si ritenesse che l'acquisizione, “ medio tempore e successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie “.

FINALE

In nessuna parte del ricorso di primo grado gli appellanti hanno chiesto la riapertura delle GAE né tanto meno che hanno acquisito medio tempore il titolo abilitante.

Con la presente causa, viceversa, è stato rivendicato il diritto degli appellanti ad essere inseriti nelle GAE in qualità di docenti abilitati fin dall'a.s. 2001/2002 a fronte del reiterato comportamento del MIUR che ha negato ai soli diplomati magistrali con tale titolo l'inserimento nelle GAE, continuando per anni a sostenere che questo titolo non era abilitante ed alla fine riconoscendolo valido esclusivamente per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto valide per il solo conferimento di supplenze brevi.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata è illegittima e deve essere riformata.

Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere riformata con accoglimento del ricorso di primo grado e delle conclusioni ivi formulate con conseguente accertamento del diritto degli appellanti a presentare domanda e ad essere inseriti nelle GAE sia della scuola primaria che dell'infanzia.

Tutto ciò premesso, argomentato e dedotto gli appellanti, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di

discussione della causa e disporre la notifica del presente ricorso in appello e dell'emanando decreto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna – Ambito Territoriale X di Ravenna oltre ai docenti contro interessati contumaci in primo grado per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“ Voglia l'adita Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro n. 177 del 21/06/2016, depositata in data 28/06/2016 e, conseguentemente accogliere le conclusioni formulate con il ricorso di primo grado;

con vittoria di spese / ivi compreso il contributo unificato) e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”

Si depositano:

- 1) Copia conforme della sentenza impugnata;
- 2) Tribunale di Como sentenza n.82/2016;
- 3) Tribunale di Ravenna ordinanza 10/09/2015;
- 4) Tribunale di Ravenna decreto di rigetto 08/02/2016;
- 5) Consiglio di Stato Sez. VI sentenza 03/08/2015 n. 3788;
- 6) TAR Lazio Sez. III Bis sentenza n. 4577/2015;
- 7) Tar Lazio Sez. III Bis sentenza n. 14331/2015;
- 8) Fascicolo di primo grado.

INALE

Dichiarazione di valore: ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e pertanto viene versato un contributo unificato di euro 388,50.

Con osservanza

Lugo / Bologna, 9 Dicembre 2016

Avv. Donatella Dalmonte

Avv. Roberta Porro

DD
Roberta Porro

Io sottoscritta **BRASACCHIO FILOMENA VITTORIA** nata a Rocca di Neto (KR) il 20/08/1962 e residente a Faenza (RA), Via Fornarina n. 13 (C.F.:BRS FMN 62M60 H403A) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Brasacchio Filomena Vittoria

Filomena Vittoria Brasacchio

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

DD

Io sottoscritta **ERCOLANI ELISABETTA** nata a Lugo (RA) il 08/03/1982 e residente a Barbiano di Cotignola (RA), Via Gesuita n. 24/A, (C.F.: RCL LBT 82C48 E7300) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Ercolani Elisabetta



Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte



Lo sottoscritta **FABBRI RITA** nata a Lugo (RA) il 21/09/1981 e residente a Mezzano (RA), Via Bassa n. 74, (C.F.: FBB RTI 81P61 E730D) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Fabbri Rita *Rita Fabbri*

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

Donatella Dalmonte

IALE

Io sottoscritta **FABBRO LAURA** nata a Ravenna (RA) il 27/03/1976 ed ivi residente in Via Capodistria n. 31; (C.F.: FBB LRA 76C67 H199R) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Fabbro Laura

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

DN dalmonte

OF

Io sottoscritta **MASSAROLI FRANCESCA** nata a Ravenna (RA) il 08/07/1974 ed ivi residente in Via Dei Pozzi n. 66 (C.F.: MSS FNC 74L48 H199E) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Massaroli Francesca



Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte



INALE

Io sottoscritta **MATRICARDI ANTONELLA** nata a Ravenna il 21/03/1966 ed ivi residente in Via Stradone n. 114 (C.F.: MTR NNL 66C61 H199C) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Matricardi Antonella

Matricardi Antonella

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

DD

OPR

Io sottoscritta **MATRICARDI PAOLA** nata a Ravenna il 04/03/1973 ed ivi residente in Via G. Pascoli n. 43, (C.F.: MTR PLA 73C44 H199J) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Matricardi Paola *Paola Matricardi*

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte *Donatella*

NALE

Io sottoscritta **MENGHI MARIA ROSA** nata a Ravenna (RA) il 09/03/1961 e residente a Castiglione di Cervia (RA) in Via Borgo n. 24 (C.F.: MNG MRS 61C49 H199L) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Menghi Maria Rosa

Maria Rosa Menghi

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

DD

ORIG

Io sottoscritta **MORINI ANNA** nata a Fusignano (RA) il 19/02/1959 e residente a Lugo (RA), Via Don Minzoni n. 33 (C.F.: MRN NNA 59B59 D829Z) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Morini Anna



Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte



NALE

Io sottoscritta **PISCITELLI PAOLA** nata a Maddaloni (CE) il 17/11/1980 e residente a Lugo (RA), Viale De Pinedo n. 4, (C.F.: PSC PLA 80S57 E791Y) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Piscitelli Paola

Piscitelli Paola

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

DP

ORIG

Io sottoscritta **RAMBELLI ANNALISA** nata a Lugo (RA) il 13/09/1978 e residente ad Alfonsine (RA), Via Niger, 10, (C.F.: RMB NLS 78P53 E730Q) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Rambelli Annalisa

Annalisa Rambelli

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

Donatella Dalmonte

ALE

Io sottoscritta **REGGIANI CRISTINA** nata a Milano (MI) il 23/07/1967 e residente ad Alfonsine (RA), Via B. Buoizzi n. 25A, (C.F.: RGG CST 67L63 F205U) delego a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna e l'Avv. Roberta Porro del Foro di Bologna, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberta Porro in Imola (BO), Via Emilia n. 126.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Bologna, 06/12/2016

Reggiani Cristina

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori e difensori degli appellanti,

PREMESSO CHE

- l'atto di appello ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Ravenna per le classi di concorso AAAA e EEEE;
- l'art.1, comma 100, della legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), in riferimento al piano straordinario di assunzioni, prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie in questione di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- ciò comporta che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali nazionali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano straordinario di assunzioni;
- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e che, in virtù dell'inserimento degli appellanti in dette graduatorie, si vedrebbero scavalcati;

CONSIDERATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile a causa dell'immenso numero dei destinatari oltre che dell'oggettiva difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati mentre la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti, tutti lavoratori precari in attesa di occupazione o con contratti a tempo determinato in scadenza;
- l'art. 12 della legge 205/2000 ha già previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- molti Tribunali Amministrativi Regionali, e sistematicamente il TAR Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'amministrazione interessata al procedimento oggetto della controversia. Anche molti Tribunali del Lavoro, fra cui anche il Tribunale del Lavoro di Ravenna, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che tale forma di notifica è stata disposta anche dal Giudice di primo grado;

Tutto ciò premesso

SI CHIEDE

Che codesta Ecc.ma Corte di Appello, Sezione Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,

**VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO
IN APPELLO**

- quanto ai potenziali contro interessati contumaci nel giudizio di primo grado, tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza;

nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;

sunto dei motivi del ricorso;

indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come " tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e in particolare i docenti inseriti nell'ambito territoriale di Ravenna;

testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;

- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege.

Con ordine all'amministrazione di compiere gli adempimenti

necessari per la pubblicazione.

Con osservanza,

Lugo / Bologna, 9 Dicembre 2016

Avv. Donatella Dalmonte

Avv. Roberta Porro

ND al
Roberta Porro





CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

Ruolo Gen. 1013/2016

IL PRESIDENTE

Visto il ricorso depositato in cancelleria in data 20/12/2016
letto l'articolo 435 C.P.C.

nomina
relatore il Consigliere Dott. SA PONTERIO

e fissa
l'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 5/12/2017 alle ore 10,30
manda l'appellante per la notifica del ricorso e del presente decreto all'appellato.

Dispono che il decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato, a cura della Cancelleria,
all'appellante, con avvertenza che da tale comunicazione decorrerà il termine di gg. 10 per la
notifica all'appellato.

*Con autotuttorie alle notifiche
con le modalità richieste*

Bologna

31/1/2017

Il Cancelliere

Visto: Depositato in Cancelleria oggi 02 FEB. 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Stefano BRUSATI

Il Cancelliere

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avvocato Roberta Porro del Foro di Bologna, C.F. PRRRRT65A41E289F, procuratore delle Sigg.re Brasacchio Filomena Vittoria, Ercolani Elisabetta, Fabbri Rita, Fabbro Laura, Massaroli Francesca, Matricardi Antonella, Matricardi Paola, Menghi Maria Rosa, Morini Anna, Piscitelli Paola, Rambelli Annalisa, Reggiani Cristina, attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del D.L. n. 179/2012, che le presenti copie analogiche del ricorso in appello ex art. 434 cpc con istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 cpc, depositato il 20.12.2016 unitamente alle relative procure alle liti avanti la Corte d'Appello di Bologna Sezione Lavoro di n. 51 pagine e del Decreto emesso il 31.01.2017 dalla medesima Corte d'Appello di Bologna Sezione Controversie del Lavoro di fissazione dell'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 05.12.2017 di n. 1 pagina sono conformi alle copie informatiche dalle quali sono estratte, presenti nel fascicolo informatico R.G. 1013/2016 della Corte d'Appello di Bologna Sezione Controversie del Lavoro.

Imola, li 3 febbraio 2017

Avv. Roberta Porro



Relata di notifica

Io sottoscritto Avvocato Roberta Porro in base alla Legge n. 53 del 1994 in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna n. 5116 rilasciata il 10 settembre 2012, previa iscrizione al n. 284 del mio Registro Cronologico, ho notificato per conto delle Sigg.re Brasacchio Filomena Vittoria, Ercolani Elisabetta, Fabbri Rita, Fabbro Laura, Massaroli Francesca, Matricardi Antonella, Matricardi Paola, Menghi Maria Rosa, Morini Anna, Piscitelli Paola, Rambelli Annalisa, Reggiani Cristina, i suestesi ricorso in appello ex art. 434 cpc con istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 cpc, depositato il 20.12.2016 unitamente alle relative procure alle liti avanti la Corte d'Appello di Bologna Sezione Lavoro e Decreto in calce emesso il 31.01.2017 dalla medesima Corte d'Appello di Bologna Sezione Controversie del Lavoro di fissazione dell'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 05.12.2017 a

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
MIUR – in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna in 40125 BOLOGNA, Via GUIDO
RENI n. 4, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata
a.r. numero 76760650641-6 spedita dall'Ufficio Postale di Imola 3 in data
corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Roberta Porro



ORIG B

N. Raccomandata

76760650641-6



REC. 284

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA C/O AVVOCATURA DIST. LEONE STABIO GUIDO RENI		
	VIA / PIAZZA 40125	COMUNE BOLOGNA	N° CIV. 30 PROV.
MITTENTE	AVV. ROBERTA PORRO Via Emilia n. 126 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 31234 avv.robertaporro@fastwebnet.it		
	VIA / PIAZZA	COMUNE	N° CIV. PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata <input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 11058 Sez. 02 Operaz. 186
Causale: AG 03/02/2017 16:52
Peso gr.: 156 Tariffa € 8.95 affr. € 0.95
Serv. Agg.: AR
Bollo 767499817346
(accettazione manuale) TASSE

Relata di notifica

Io sottoscritto Avvocato Roberta Porro in base alla Legge n. 53 del 1994 in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna n. 5116 rilasciata il 10 settembre 2012, previa iscrizione al n. 284 bis del mio Registro Cronologico, ho notificato per conto delle Sigg.re Brasacchio Filomena Vittoria, Ercolani Elisabetta, Fabbri Rita, Fabbro Laura, Massaroli Francesca, Matricardi Antonella, Matricardi Paola, Menghi Maria Rosa, Morini Anna, Piscitelli Paola, Rambelli Annalisa, Reggiani Cristina, i suestesi ricorso in appello ex art. 434 cpc con istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 cpc, depositato il 20.12.2016 unitamente alle relative procure alle liti avanti la Corte d'Appello di Bologna Sezione Lavoro e Decreto in calce emesso il 31.01.2017 dalla medesima Corte d'Appello di Bologna Sezione Controversie del Lavoro di fissazione dell'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 05.12.2017 a

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna in 40125 BOLOGNA, Via GUIDO RENI n. 4, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. numero 76760650642-7 spedita dall'Ufficio Postale di Imola 3 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Roberta Porro



ORIGIN

N. Raccomandata

76760650642-7



284 BL

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 061516) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UFFICIO SEGRETERIA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - AUTOGRAFATA DESTINATARIO DIRETTORE GENERALE DELLO STATO GUIDO RENI		
	VIA / PIAZZA 40125	COMUNE BOLOGNA	N° CIV. 2 PROV.
MITTENTE	AVV. ROBERTA PORRO Via Emilia n. 126 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 31234 avv.robertaporro@fastwebnet.it		
	VIA / PIAZZA	COMUNE	N° CIV. PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 11058 Sez. 02 Operaz. 187
Causale: AG 03/02/2017 16:55
Peso gr.: 156 Tariffe € 8.95 Affr. € 8.95
Serv. Agg.: AR
Cod. Billo 767499617302
(accettazione manuale)

TASSE

Relata di notifica

Io sottoscritto Avvocato Roberta Porro in base alla Legge n. 53 del 1994 in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna n. 5116 rilasciata il 10 settembre 2012, previa iscrizione al n. 284 ter del mio Registro Cronologico, ho notificato per conto delle Sigg.re Brasacchio Filomena Vittoria, Ercolani Elisabetta, Fabbri Rita, Fabbro Laura, Massaroli Francesca, Matricardi Antonella, Matricardi Paola, Menghi Maria Rosa, Morini Anna, Piscitelli Paola, Rambelli Annalisa, Reggiani Cristina, i suestesi ricorso in appello ex art. 434 cpc con istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 cpc, depositato il 20.12.2016 unitamente alle relative procure alle liti avanti la Corte d'Appello di Bologna Sezione Lavoro e Decreto in calce emesso il 31.01.2017 dalla medesima Corte d'Appello di Bologna Sezione Controversie del Lavoro di fissazione dell'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 05.12.2017 a

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA - in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna in 40125 BOLOGNA, Via GUIDO RENI n. 4, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. numero 76760650640-5 spedita dall'Ufficio Postale di Imola 3 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Roberta Porro

Roberta Porro



TASSE

Relata di notifica

Io sottoscritto Avvocato Roberta Porro in base alla Legge n. 53 del 1994 in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna n. 5116 rilasciata il 10 settembre 2012, previa iscrizione al n. 284 quater del mio Registro Cronologico, ho notificato per conto delle Sigg.re Brasacchio Filomena Vittoria, Ercolani Elisabetta, Fabbri Rita, Fabbro Laura, Massaroli Francesca, Matricardi Antonella, Matricardi Paola, Menghi Maria Rosa, Morini Anna, Piscitelli Paola, Rambelli Annalisa, Reggiani Cristina, i suestesi ricorso in appello ex art. 434 cpc con istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 cpc, depositato il 20.12.2016 unitamente alle relative procure alle liti avanti la Corte d'Appello di Bologna Sezione Lavoro e Decreto in calce emesso il 31.01.2017 dalla medesima Corte d'Appello di Bologna Sezione Controversie del Lavoro di fissazione dell'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 05.12.2017 a

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi in giudizio ex art. 417 bis cpc dalla Dott.ssa Tartagni Cinzia, in servizio presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito X di Ravenna e tutti domiciliati presso la Dott.ssa TARTAGNI CINZIA nella sede del predetto Ambito Territoriale in 48121 RAVENNA, Via DI ROMA n. 69, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. numero 76760650644-0 spedita dall'Ufficio Postale di Imola 3 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Roberta Porro 



ORIGIN

N. Raccomandata

76760650644-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 041516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFF. 102 CO. REG. 2ER		
	DESTINATARIO: EMILIA ROMAGNA C/OD. P.A. 1001		
	CINQUE UFFICIO X AEROTERR. RAVENNA		
	VIA / PIAZZA DI ROMA N° CIV. 69		
C.A.P. 48121		COMUNE RAVENNA	PROV. RA
MITTENTE	AVV. ROBERTA PORRO		
	Via Emilia n. 126		
	40026 IMOLA (BO)		
	Tel. 0542 31234		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 11058 Sez. 02 Operaz. 189
 Causale: AG 03/02/2017 17:00
 Peso gr. 156 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo: 767499817335
 (accettazione manuale)

TASSE